

Regolamento comunale
integrativo al Regolamento comunale
Polizia locale



Regolamento integrativo al Regolamento comunale Polizia locale

TITOLO I

Ordine, quiete e sicurezza pubblica

Art. 1 Generalità richieste di aiuto

Il mantenimento dell'ordine, della quiete e della sicurezza pubblica incombe al Municipio.

Quando il Municipio non disponga di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale.

Art. 2 Pericolo generale

In caso d'incendio, frane, alluvioni od altri disastri, come pure per l'arresto di delinquenti o per il ricovero di mentecatti, il Municipio può chiedere alle persone presenti nel Comune di prestargli man forte, sotto pena di multa sino a fr. 50.— riservata l'azione penale per disobbedienza agli ordini dell'autorità.

Art. 3 Costruzioni cadenti

I proprietari sono tenuti ad eliminare i pericoli per la sicurezza pubblica dipendenti da costruzioni cadenti o da altre opere, come pure da piantagioni.

Nei casi sopracitati, il Municipio, può ordinare le necessarie misure provvedendo, in caso di inadempienze e di manifesto pericolo, alla loro esecuzione a spesa del proprietario.

Art. 4 Rumori molesti

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto od inutile, sulle pubbliche vie e piazze, come pure sulla proprietà privata nell'interno o in vicinanza dell'abitato.

Art. 5 Quietè notturna

Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 sono vietati, nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, i canti ed il suono all'aperto di istrumenti musicali, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici e di altoparlanti.

Durante le ore suindicate il funzionamento di apparecchi radiofonici ed il suono di istrumenti musicali nell'interno delle abitazioni, potrà avvenire avendo riguardo della quiete e del riposo del vicinato.

Art. 6 Lavoro rumoroso notturno

Salvo in casi speciali, da autorizzare espressamente dal Municipio di volta in volta, è vietato il lavoro notturno con macchine od utensili rumorosi, all'aperto, in officine od in cantieri non totalmente chiusi o comunque tali da disturbare la quiete della collettività.

Art. 7 Giuochi sulle strade e piazze

Sono vietati i giuochi sulle pubbliche strade e, in quanto possono recar noia al vicinato o costituire pericolo od impedimento alla circolazione, anche sulle piazze pubbliche.

Art. 8 Atti contrari alla morale e decenza

Sono vietati gli atti contrari alla morale ed alla decenza pubblica ed in particolare:

- a) le canzoni licenziose, l'esposizione e la vendita di figure, disegni e pubblicazioni di genere pornografico;
- b) il porto sulle vie e piazze pubbliche ed in locali accessibili al pubblico, di abbigliamenti che offendono la decenza e manifestamente suscitano risentimento o disgusto tra la popolazione.

Art. 9 Spettacoli immorali

Sono vietati gli spettacoli d'ogni genere, contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Art. 10 Rispetto delle funzioni religiose

Durante lo svolgersi delle funzioni religiose, sono proibiti nelle vicinanze delle chiese, i giuochi, gli schiamazzi, le riunioni rumorose e qualsiasi atto che possa turbare le funzioni stesse.

Art. 11 Lavoro in giorni festivi

È vietata nei giorni festivi legalmente riconosciuti, l'esecuzione in pubblico di opere feriali, senza l'autorizzazione del sindaco, in quanto la materia non sia regolata da leggi o da decreti.

L'autorizzazione non è necessaria per la raccolta dei fieni e dei frutti di campagna.

Art. 12 Animali pericolosi

È vietato lasciar vagare cani, nonché ogni altro animale notoriamente indocile e pericoloso.

I cani dovranno, in ogni tempo, essere muniti di collare con piastra metallica per il riconoscimento del proprietario.

Il Municipio potrà, in determinate epoche dell'anno o per il manifestarsi di casi di idrofobia, imporre l'obbligo di munire i cani di museruola.

Art. 13 Maltrattamenti alle bestie

È vietato il maltrattamento degli animali di qualsiasi genere e specie, domestici o selvatici.

Sono parimenti proibiti la macellazione e lo scorticamento degli animali alla vista del pubblico.

Art. 14 Accattonaggio

L'accattonaggio, sotto qualsiasi forma, è vietato.

Art. 15 Obbligo di notifica persone in arrivo e partenza

Ogni persona che intende prendere domicilio o dimora nel Comune, deve notificarsi entro 8 giorni e firmare l'apposito modulo, presso la Cancelleria Municipale.

Analoga notifica deve essere fatta in caso di partenza, entro lo stesso termine.

Art. 16 Notifica del locatore

I locatori di appartamenti e di camere sono obbligati a notificare alla Cancelleria Municipale tutte le persone in arrivo, che intendono soggiornare più di tre mesi, nel termine di 8 giorni dalla effettiva occupazione dei locali.

Tale obbligo compete anche ai proprietari di condomini per se stessi, come pure ai privati, proprietari o gerenti di alberghi e ristoranti per il loro personale di servizio e per i clienti.

La notifica deve essere compilata sull'apposito formulario messo a disposizione dalla Cancelleria Municipale.

Art. 17 Documentazione

Ogni cittadino svizzero, che non sia attinente del Comune, che prende domicilio deve depositare alla Cancelleria:

- a) se coniugato, vedovo o divorziato: l'atto di origine o l'atto di famiglia;
- b) se celibe o nubile: l'atto di origine o il certificato di stato civile.

Gli stranieri dovranno produrre il passaporto o la carta di identità, lo stato di famiglia, l'atto di matrimonio, il permesso di domicilio, di dimora, e eventualmente altri documenti.

TITOLO II

Esercizi pubblici e ballo

Art. 18 Generalità

Chi intende aprire e gestire un esercizio pubblico, deve essere previamente in possesso di una patente da rilasciare dall'Autorità cantonale.

Art. 19 Licenze speciali e provvisorie

Il Municipio ha facoltà di concedere licenze speciali e provvisorie, per la durata massima di tre giorni, in occasioni speciali, dietro pagamento di una tassa da fissare dal Municipio, tra un minimo di fr. 20.— ad un massimo di fr. 100.— a seconda delle circostanze.

Art. 20 Orario e deroghe

Gli esercizi pubblici non possono, di regola, essere aperti prima delle ore 06.00 e devono essere chiusi e sgombrati a mezzanotte al più tardi, ritenuto per i datori di alloggio, l'obbligo di accogliere ospiti e la facoltà di servire loro cibi e bevande a qualsiasi ora.

La decisione di deroga sul prolungamento di orario di apertura degli esercizi pubblici, in circostanze particolari e non urgenti e nei casi previsti dall'art. 19, compete al Municipio. Nei casi di urgenza essa compete al sindaco o a chi ne fa le veci, che ne informa il capoposto di polizia.

Art. 21 Divieto di servire bevande alcoliche

Negli esercizi pubblici non possono essere servite bevande alcoliche:

- a) alle persone che si trovano in stato di ubriachezza;
- b) ai minorenni di età inferiore ai sedici anni;
- c) alle persone colpite da speciale proibizione.

Art. 22 Suono di strumenti musicali - Rumori molesti

Negli esercizi pubblici è vietato dalle ore 23.00 alle ore 07.00 il suono di strumenti musicali, apparecchi radiofonici e simili, nonché il canto ed ogni rumore che possa turbare la pubblica quiete.

Art. 23 Giochi proibiti

Negli esercizi pubblici sono vietati i giochi d'azzardo in contanti: in particolare il gioco dei dadi, delle carte (in gettoni) che offrono la possibilità di una vincita dovuta esclusivamente o in modo preponderante alla fortuna.

Art. 24 Ballo

La tenuta di balli negli esercizi pubblici è permessa solo ai possessori del certificato di abilitazione rilasciato dal Dipartimento competente.

Art. 25 Epoca del ballo

Durante la stagione di carnevale il ballo è permesso dietro semplice notifica al Municipio.

Nelle altre epoche dell'anno potrà essere autorizzato di volta in volta, dal Municipio.

Queste autorizzazioni sono esenti da tasse.

Art. 26 Ballo all'aperto

Il Municipio potrà autorizzare, volta per volta, la tenuta di balli all'aperto, in occasioni speciali, dietro pagamento di una tassa di fr. 20.— a favore del Comune.

Art. 27 Accesso dei minorenni

L'accesso ai balli è vietato ai minorenni di età inferiore agli anni 16.

TITOLO III

**Occupazione dell'area pubblica,
manomissioni e danneggiamenti**

Art. 28 Generalità

L'occupazione dell'area pubblica, sotto qualsiasi forma, è sottoposta all'autorizzazione del Municipio ed al pagamento di una tassa.

La domanda per ottenere la concessione deve indicare il luogo, lo scopo, il genere e la durata della occupazione.

Il Municipio nel decidere sulla domanda tiene conto delle esigenze della viabilità, dell'estetica, dell'interesse pubblico, nonché delle circostanze speciali che possono giustificare la concessione.

La concessione può essere subordinata a determinate condizioni la cui inosservanza dà al Municipio il diritto di revocarla con effetto immediato.

Non sono considerate occupazioni di area pubblica ai sensi del presente articolo e quindi non sono sottoposte all'obbligo della domanda di concessione, gli stazionamenti di breve durata di veicoli adibiti ai piccoli commerci, come pure le occupazioni temporanee e sporadiche da parte di artigiani ambulanti.

Art. 29 Tasse

Le concessioni per l'occupazione di area pubblica ai sensi dell'art. precedente, hanno la durata massima di un anno e sono soggette al pagamento di una tassa anticipata da un minimo di fr. 10.— ad un massimo di fr. 100.— a giudizio del Municipio, a seconda della dimensione dell'area occupata, del genere dell'occupazione e della durata.

Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili dall'area pubblica, se contrarie all'estetica.

Art. 30 Stillicidio

Lo stillicidio dei tetti sull'area pubblica è vietato. Quando ne è il caso, le gronde degli edifici dovranno essere munite di canali e di tubi di scarico per la condotta dell'acqua pluviale fino a livello stradale.

Art. 31 Manomissioni e danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

- a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, parapetti, ponti, fabbriche, piantagioni, monumenti, fontane, abbeveratoi ed impianti pubblici di qualsiasi genere;
- b) la manomissione o l'alterazione degli avvisi ed atti pubblici esposti all'albo comunale od in altri luoghi.

TITOLO IV**Polizia del fuoco****Art. 32 Azioni vietate**

È vietata ogni azione che può cagionare incendio od esplosione ed in particolare:

- a) il fumare o fare uso di fiamma aperta in locali dove sono deposte materie facilmente infiammabili od esplosive;
- b) l'accendere fuochi vicino all'abitato e principalmente in prossimità di stalle, fienili od altri depositi di materie infiammabili od esplosive;
- c) l'accendere fuochi nelle campagne e nei boschi quando soffia vento ed in pericolo di siccità;
- d) il preparare, conservare od impiegare materie infiammabili od esplosive nelle vicinanze di fuochi aperti, in luoghi inadatti od in recipienti non isolanti.

Art. 33 Deposito di materie esplosive

Qualsiasi deposito di materie esplosive od infiammabili dovrà previamente essere autorizzato dalla competente autorità cantonale.

Art. 34 Manutenzione e spazzature camini

I proprietari degli stabili hanno l'obbligo di provvedere, almeno una volta all'anno, alla pulizia ed alle occorrenti riparazioni dei camini, delle stufe, dei fornelli e di ogni altro impianto del genere.

Art. 35 Estintori

Le autorimesse, i cinematografi, i teatri, i grandi magazzini, le scuole e le case dei bambini, devono essere dotati di un adeguato numero di estintori.

Art. 36 Controlli

Il Municipio eseguirà periodici controlli in tutti gli stabili agli effetti dell'osservanza della legislazione cantonale in materia di polizia del fuoco.

Art. 37 Squadra di spegnimento incendi

Il Municipio istituisce una squadra per lo spegnimento degli incendi nei boschi e nei pascoli e ne designa il capo. La squadra dovrà disporre dei necessari attrezzi e di un locale di deposito e sarà assicurata contro gli infortuni a spesa del Comune.

Art. 38 Compenso per prestazioni

Per le prestazioni in caso di incendio i componenti della squadra riceveranno un adeguato compenso.

TITOLO V

Polizia sanitaria

Art. 39 Generalità

L'igiene pubblica è disciplinata dalla legislazione cantonale.

Art. 40 Notifica malattie infettive

I capi famiglia ed i gerenti di istituti, alberghi e pensioni sono tenuti a notificare immediatamente al Municipio i casi di malattie infettive indicati dalle prescrizioni federali e cantonali in materia.

Pari obbligo incombe ai proprietari di bestiame per il manifestarsi di malattie infettive degli animali.

Art. 41 Negozi di generi alimentari

I negozi di derrate alimentari e gli spacci di bevande sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle norme igieniche e di pulizia.

Il Municipio, per mezzo della sua commissione sanitaria praticherà periodiche ispezioni.

Art. 42 Nuove costruzioni - Permessi di abitabilità

Il Municipio non può rilasciare la licenza per nuove costruzioni, ricostruzioni, riattazioni ed ampliamenti di stabili, senza il visto del medico delegato, cui saranno sottoposti i piani per l'esame delle questioni igieniche.

Le case di nuova costruzione o che hanno subito modificazioni sostanziali, possono essere abitate solo previa ispezione del medico delegato e concessione municipale.

Art. 43 Case inabitabili

Il Municipio ordina ai proprietari di stabili l'esecuzione delle opere che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene e, in caso di inadempienza, può dichiarare inabitabili le case, o parti di case, presentanti pericolo per la salute pubblica o privata.

Art. 44 Insilature foraggi

Le insilature di foraggi dovranno essere fatte con sostanza di prima qualità, che non abbiano ad esalare cattivi odori.

Art. 45 Raccolta spazzature

Le spazzature ed i rifiuti casalinghi dovranno essere deposti nei luoghi appositamente designati dal Municipio.

Art. 46 Pulizia - Divieti

È proibito:

- a) deporre immondizie, rottami ed altri rifiuti sul territorio compreso nella giurisdizione comunale;
- b) contaminare in qualsiasi modo l'acqua delle sorgenti, dei riali, dei serbatoi, delle fontane e degli abbeveratoi;
- c) contaminare in qualsiasi modo l'aria con esalazioni sgradevoli o nocive alla salute pubblica.

Art. 47 Depositi letame

I depositi di letame entro l'abitato o nelle sue immediate vicinanze, vanno tenuti in fosse convenientemente murate e coperte con tetto.

Durante i mesi di giugno luglio ed agosto il letame deve essere allontanato.

La creazione di nuovi depositi di letame e di immondizie è subordinata all'autorizzazione del Municipio.

Art. 48 Vuotature latrine e pozzi neri

La vuotatura delle latrine e dei pozzi neri, lo spurgo delle fogne e delle cisterne, come dei canali e delle fosse di scolo, non potrà effettuarsi che nelle epoche e nelle ore fissate da apposita ordinanza municipale. Il trasporto dei concimi liquidi dovrà in ogni caso essere eseguito con recipienti ermeticamente chiusi, che impediscano perdite ed esalazioni.

Art. 49 Concimazioni con liquidi cloacali

I liquidi cloacali non potranno essere usati per la concimazione diretta degli ortaggi.

L'utilizzazione degli stessi a scopo di fertirrigazione è permessa solo ad una distanza di almeno metri 50 da ogni casa abitata.

Art. 50 Pozzi neri o filtranti

Nelle località dove non esiste fognatura, i proprietari di stabili dovranno provvedere alla costruzione ed alla manutenzione dei pozzi neri o di pozzi filtranti, secondo le norme prescritte dalla legislazione in materia di igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 51 Fognature

Le norme relative alla fognatura sono fissate dal regolamento speciale di integrazione.

Art. 52 Polizia mortuaria

Le norme relative alla manutenzione e polizia del cimitero ed alla polizia mortuaria sono fissate dal regolamento speciale di integrazione.

TITOLO VI

Polizia rurale

Art. 53 Protezione dei raccolti

Il Municipio, in conformità delle prescrizioni federali e cantonali in materia, ordina le misure relative alla protezione dei raccolti.

Art. 54 Manutenzioni siepi e muri di cinta

I proprietari di terreni fronteggianti le strade pubbliche sono tenuti alla manutenzione dei muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure a provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti nel campo stradale.

Art. 55 Vago pascolo

È vietato lasciar pascolare o trascorrere ogni sorta di bestiame compresi gli animali da cortile, sull'altrui proprietà.

In particolare è proibito in ogni tempo il vago pascolo su tutto il territorio compreso nella giurisdizione del Comune.

Art. 56 Bellezze naturali e paesaggio

Il Municipio veglia all'osservanza delle norme previste dalla legislazione cantonale in materia di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio ed in particolare di quelle relative alla tutela del paesaggio urbano e della flora spontanea.

* * *

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 4635 del 15 maggio 1972.